



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 179 DEL 19.12.2002, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2003.

MODIFICATO:

- CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 36 DEL 25.3.2004, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2004.
- CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 31 DEL 28.4.2005, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2005.
- CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N° 21 DEL 16.6.2006 (REGISTRO DELIBERAZIONI CC), CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2006.
- CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 40 DEL 16.3.2007 (REGISTRO DELIBERAZIONI CC), CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2007.
- CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 31.5.2008, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2008.
- CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 41 DEL 16.4.2009, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2009.
- CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 29.4.2010, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2010.
- CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 43 DEL 30.6.2011, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2011.

## SOMMARIO

<b>TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA</b>	3
ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	3
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 - DEFINIZIONI	3
<b>TITOLO II - COSTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA</b>	3
ART. 4 - COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	4
ART. 6 - TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	4
ART. 7 - CATEGORIE DI UTENZA	4
<b>TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA</b>	4
ART. 8 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	4
ART. 9 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	5
ART. 10 - UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	5
ART. 11 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	6
ART. 12 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SECONDO LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. 13 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA	7
ART. 14 - DECORRENZA DELL'OBLIGAZIONE TARIFFARIA	7
ART. 15 - LOCALI ED AREE SOGGETTE A TARIFFA	7
ART. 16 - LOCALI ED AREE ESCLUSE DALLA TARIFFA. CASI PARTICOLARI	8
ART. 17 - MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TARIFFA	10
ART. 18 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI	11
ART. 19 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE	11
ART. 20 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI	12
<b>TITOLO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE</b>	12
ART. 21 - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 22 - RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI	13
ART. 23 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	13
ART. 23 BIS - AGEVOLAZIONI PARTICOLARI	14
<b>TITOLO V - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA</b>	14
ART. 24 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA	14
ART. 24 BIS - PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA PARTE DEL COMUNE DI LUCCA	15
<b>TITOLO VI - COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI E POTERI DI CONTROLLO</b>	15
ART. 25 - COMUNICAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'UTENZA	15
ART. 26 - RIMBORSI	17
ART. 27 - COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	17
ART. 28 - POTERI DI CONTROLLO	17
ART. 29 - ESITO DEI CONTROLLI E COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI	18
ART. 30 - VIOLAZIONI E PENALITÀ	18
ART. 31 - TERMINI DI PRESCRIZIONE	19
<b>TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	19
ART. 32 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	19
ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE	19
<b>ALLEGATI A) E B): COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA</b>	20
ALLEGATO A: COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE	21
ALLEGATO B: COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	22

## **TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

### **Art. 1 – Istituzione della tariffa**

1. Il Comune di Lucca, per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel suo territorio, istituisce la tariffa prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3.4.2006 n° 152<sup>1</sup>.

### **Art. 2 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente, stabilendo in particolare la classificazione delle categorie di utenza nonché condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione e le connesse misure in caso di inadempienza.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
  - per tariffa, il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art. 1;
  - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore;
  - per decreto, il decreto legislativo 3.4.2006 n° 152<sup>2</sup> e successive modificazioni;
  - per rifiuti, tutti i rifiuti urbani come tali classificati dalle vigenti norme<sup>3</sup>;
  - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della tariffa regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n° 158 e successive modificazioni.

## **TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

### **Art. 4 – Costo e gestione del servizio**

1. L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilati nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della relativa convenzione.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio per l'anno successivo.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

---

<sup>1</sup> Art. 1: modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

<sup>2</sup> Art. 3: il riferimento normativo è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

<sup>3</sup> Art. 3: riga modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

### **Art. 5 – Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, e successivamente dall'ATO allorché operativo, ai sensi del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, sulla base del piano finanziario redatto dall'ente gestore.
2. Il competente organo dell'Amministrazione Comunale, e successivamente dell'ATO allorché operativo, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
3. In caso di mancata adozione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate quelle in vigore.
4. La tariffa è commisurata ad anno solare ed ogni annualità costituisce una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato; essa è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

### **Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale**

1. Il tributo ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale, previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento, ~~in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 comma 17 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22<sup>4</sup>.~~
2. Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa dall'ente gestore e riversato da quest'ultimo all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque di comune accordo.

### **Art. 7 – Categorie di utenza**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità di produzione dei rifiuti della realtà comunale.

## **TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

### **Art. 8 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la

---

<sup>4</sup> Art. 6, comma 1: le parole barrate sono state soppresse con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

lettera A, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

4. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta<sup>5</sup>.

### **Art. 9 – Composizione del nucleo familiare**

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Lucca. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori della provincia di Lucca. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione, in deroga all'art. 14 comma 4, ha effetto per l'anno solare della presentazione della relativa comunicazione.<sup>6</sup> Nel caso in cui tale assenza sia superiore a tre anni, la comunicazione suddetta deve essere rinnovata alla scadenza di ogni triennio<sup>7</sup>. Sempre in deroga al criterio suddetto delle risultanze anagrafiche, non si conteggiano quei componenti la cui presenza nel nucleo familiare deriva da provvedimenti di affidamento da parte dei servizi sociali del comune o di altri enti o organismi pubblici, nell'ambito di programmi, progetti, ecc. di recupero di persone in stato di disagio psichico, sociale, ecc. Tale situazione deve risultare da adeguata documentazione prodotta dagli interessati e la variazione ha effetto, ai sensi dell'art. 14 comma 4, dal giorno della sua comunicazione all'ente gestore e per il periodo di validità della stessa. Nel caso in cui la permanenza nel nucleo familiare della persona in affidamento sia superiore a tre anni, la comunicazione suddetta deve essere rinnovata alla scadenza di ogni triennio.<sup>8</sup>
3. La tariffa viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

### **Art. 10 – Utenze domestiche non residenti**

1. Per i nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del Comune di Lucca, ma domiciliati all'interno dello stesso<sup>9</sup>, gli interessati devono presentare apposita autocertificazione relativa al numero dei componenti entro il termine del 31 marzo 2003 e successivamente devono comunicare ai sensi del successivo art. 25 le variazioni intervenute.
2. In mancanza della autocertificazione di cui al precedente comma, per la prima applicazione della tariffa il numero dei componenti è determinato d'ufficio in ragione di un componente per i primi 30 metri quadrati di superficie o frazione ed aggiungendo un componente ogni ulteriori 25 metri quadrati<sup>10</sup>, fatte salve le eventuali verifiche dell'ente gestore. L'eventuale superficie eccedente l'ultimo scaglione di 25 metri quadrati è arrotondata per difetto allo scaglione

---

<sup>5</sup> Art. 8: il comma 4 è stato aggiunto con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007.

<sup>6</sup> Art. 9: il comma 2, già modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 25.3.2004, è stato ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

<sup>7</sup> Art. 9: quest'ultimo periodo è stato inserito nel comma 2 con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>8</sup> Art. 9: Alla fine del comma 2 sono stati aggiunti gli ultimi tre periodi con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

<sup>9</sup> Art. 10: il comma 1 è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28.4.2005.

<sup>10</sup> Art. 10: il comma 2 è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28.4.2005.

inferiore, se essa non supera i 12 metri quadrati, ovvero per eccesso allo scaglione superiore, se supera quest'ultima misura<sup>11</sup>.

3. Nel caso che la comunicazione della variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.

#### **Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera B.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato B, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente<sup>12</sup>.
7. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta<sup>13</sup>.

#### **Art. 12 – Applicazione della tariffa secondo le modalità di svolgimento del servizio**

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1000 metri dai suddetti punti di raccolta.
2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 1000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della tariffa è ridotta al 40%. Nei casi in cui la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta superi i 5000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della tariffa è ridotta del 99%<sup>14</sup>.
3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica.
4. Resta comunque dovuta per intero la parte fissa della tariffa.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla

---

<sup>11</sup> Art. 10: quest'ultimo periodo è stato inserito nel comma 2 con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>12</sup> Art. 11: il comma 6 è stato introdotto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 31/2005 ed è stato modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006.

<sup>13</sup> Art. 11: il comma 7 è stato aggiunto con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007.

<sup>14</sup> Art. 12: L'ultimo periodo del comma 2 è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 16.4.2009, con effetto dall'1.1.2009.

competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto all'abbuono o alla restituzione, in base a domanda documentata, della quota variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente comma 2.

### **Art. 13 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa**

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, individuati secondo i criteri di cui ai successivi artt. 15 e 16, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione relativa agli adempimenti previsti ed al pagamento sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque tra chi usa in comune i locali e le aree.
3. In mancanza della dichiarazione da parte dell'utente la tariffa è applicata, fermo restando il vincolo di solidarietà tra gli occupanti, per le utenze domestiche, nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica del Comune di Lucca, ovvero, in mancanza, nei confronti del detentore dell'immobile<sup>15</sup>. Per le utenze non domestiche la tariffa è applicata nei confronti del titolare dell'attività di impresa, associazione, società, o studio.

### **Art. 14 – Decorrenza dell'obbligazione tariffaria**

1. Per ogni anno solare la tariffa è corrisposta in base ai giorni di occupazione o conduzione dei locali ed aree.
2. L'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni dei successivi artt. 25 e 26<sup>16</sup>.
3. Nel caso che la cessazione dell'utenza sia comunicata tardivamente, la tariffa è dovuta fino al giorno di presentazione di tale comunicazione, salvo che l'interessato fornisca idonea dimostrazione di non aver più occupato o detenuto i locali ed aree.
4. Le variazioni alle condizioni di applicazione della tariffa hanno effetto dal giorno del loro verificarsi. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa hanno comunque effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione da parte dell'interessato<sup>17</sup>.
5. Per le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare si richiama quanto disposto dai precedenti artt. 9 e 10.

### **Art. 15 – Locali ed aree soggette a tariffa**

1. Sono soggette alla tariffa le seguenti superfici dei locali ed aree scoperte, coinvolte nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, nonché quelli ubicati nel sottosuolo, chiusi da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 16;

---

<sup>15</sup> Art. 13: il comma 3 è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 31.5.2008, con effetto dall'1.1.2008.

<sup>16</sup> Art. 14: il comma 2 è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007.

<sup>17</sup> Art. 14: il comma 4 è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007.

- b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - c) il vano scala;
  - d) le aree coperte anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie<sup>18</sup>;
  - e) le aree scoperte utilizzate dalle utenze non domestiche per l'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi a pagamento, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, ecc.
2. La misura delle superfici sopra indicate è calcolata secondo i criteri del successivo art. 17.

#### **Art. 16 – Locali ed aree escluse dalla tariffa. Casi particolari**

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione e sono passibili di apposita verifica da parte dell'ente gestore<sup>19</sup>.
2. A titolo esemplificativo si considerano tali:
  - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;
  - b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 25<sup>20</sup>;
  - c) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete. La esclusione dalla tariffa ha carattere annuale e la relativa richiesta da parte dell'interessato deve essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno<sup>21</sup>. L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 25<sup>22</sup>;
  - c bis) locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete. La esclusione dalla tariffa ha carattere annuale e la relativa richiesta da parte dell'interessato deve essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno<sup>23</sup>. L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 25<sup>24</sup>;
  - d) cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;

<sup>18</sup> Art. 15: la lettera d) è stata modificata con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>19</sup> Art. 16: l'ultimo periodo del comma 1 è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007.

<sup>20</sup> Art. 16: l'ultimo periodo della lettera b) è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29.4.2010, con effetto dall'1.1.2010.

<sup>21</sup> Art. 16: il comma 2 lettera c) è stato modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 31/2005 e successivamente con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006.

<sup>22</sup> Art. 16: l'ultimo periodo della lettera c) è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29.4.2010, con effetto dall'1.1.2010.

<sup>23</sup> Art. 16: la lettera c-bis) è stata introdotta con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>24</sup> Art. 16: l'ultimo periodo della lettera c bis) è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29.4.2010, con effetto dall'1.1.2010.



- e) balconi e terrazze scoperte;
  - f) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;
  - g) fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato<sup>25</sup>;
  - h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso;
  - i) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
  - j) locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;
  - k) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette alla tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
  - l) aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate<sup>26</sup>.
3. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi<sup>27</sup>.
4. Nella determinazione della superficie soggetta a tariffa, relativamente alla sola parte variabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti diversi da quelli urbani e assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. La determinazione della superficie soggetta a tariffa, per le attività sotto indicate, avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tariffa su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali<sup>28</sup>:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
lavanderie e tintorie	20%
laboratori fotografici ed eliografici	25%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	30%
ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi mediche	15%
tipografie, stamperie, vetrerie	20%
lavaggi autoveicoli	10%

<sup>25</sup> Art. 16: il comma 2 lettera g) è stato modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004.

<sup>26</sup> Art. 16: la lettera l) è stata modificata con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>27</sup> Art. 16: il comma 3 è stato modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>28</sup> Art. 16: il comma 5 è stato modificato con la cit. deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004.

6. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata.
7. Sono esclusi dalla quota variabile della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Per rientrare in tale previsione è altresì richiesto che per tali locali ed aree sussista l'obbligo di conferimento ad un soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti<sup>29</sup>.
8. ~~[ABROGATO] Sono altresì esclusi dalla tariffa gli interventi di bonifica di aree pubbliche e private effettuati a seguito di specifiche disposizioni amministrative<sup>30</sup>.~~
9. In considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato<sup>31</sup>.
10. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici "alla spina" per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all'utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00<sup>32</sup>.

#### **Art. 17 – Modalità di calcolo della superficie soggetta a tariffa**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Il calcolo della superficie utilizzata, individuata con i criteri di cui ai precedenti artt. 15 e 16, avviene secondo i seguenti criteri:
  - va conteggiata per intero la superficie complessiva, ivi compresa quella dei locali accessori quali bagni, corridoi, ripostigli, cantine, soffitte, box, vani scale e simili; la superficie del vano scala è calcolata, una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli;
  - la superficie va considerata comunque al netto dei muri e delle pareti divisorie;
  - per le aree scoperte l'individuazione della superficie viene fatta in base alla delimitazione delle stesse, ove esistente, ovvero in base ad accertamenti di fatto, eventualmente in contraddittorio con l'utente interessato.
4. La superficie da calcolare per le utenze domestiche è solamente quella dei locali, con esclusione di quella delle eventuali aree scoperte pertinenziali o accessorie (come, ad esempio, cortili, giardini, terrazzi e balconi scoperti, ecc.).
5. Per le utenze non domestiche le aree scoperte sono assoggettate a tariffa per la parte utilizzata per lo svolgimento dell'attività, con esclusione di quelle parti pertinenziali, accessorie o ornamentali, come le aree a verde, la viabilità, il parcheggio gratuito di autoveicoli e simili.

<sup>29</sup> Art. 16: il comma 7 è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007.

<sup>30</sup> Art. 16: il comma 8 è stato abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004.

<sup>31</sup> Art. 16: il comma 9 è stato modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>32</sup> Art. 16: il comma 10 è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 16.4.2009, con effetto dall'1.1.2009.

### **Art. 18 – Condizioni d'uso particolari**

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la comunicazione ed a corrispondere la tariffa per i locali ed aree di uso comune.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta distintamente per la parte adibita ad abitazione e per quella adibita all'attività svolta, per ciascuna delle quali si applicano i relativi criteri di determinazione.
3. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di presentare la comunicazione e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
4. Per le utenze non domestiche che comportano l'utilizzo stagionale di aree scoperte, anche se non risultante da autorizzazioni, come bar, ristoranti e simili che utilizzano nel periodo estivo cortili, prati, giardini, ecc., la tariffa è applicata a queste superfici in base al periodo di utilizzo, a condizione che l'utente ne faccia preventiva dichiarazione. In mancanza di quest'ultima si presume l'utilizzo annuale.

### **Art. 19 – Utenze non stabilmente attive**

1. Per utenze non stabilmente attive, previste dall'art. 7 comma 3 D.P.R. 27.4.1999 n° 158, si intendono le seguenti:
  - per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del Comune o in diverso Comune o all'Estero;
  - per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Sono inoltre considerate utenze non stabilmente attive, quelle rientranti nelle categorie 7, 8, 22, 23 e 24 dell'allegato B al presente regolamento (Alberghi con ristorante; Alberghi senza ristorante; Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; Mense, birrerie, amburgherie; Bar, caffè, pasticcerie), qualora l'attività non sia effettuata per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'interessato lo richieda espressamente, fornendo la idonea documentazione<sup>33</sup>. Tale richiesta ha effetto per l'anno solare della sua presentazione<sup>34</sup>.
2. Per le utenze domestiche come sopra individuate, la tariffa è calcolata in base al numero dei componenti la famiglia anagrafica dell'utente determinato d'ufficio in ragione di un componente per i primi 30 metri quadrati di superficie o frazione ed aggiungendo un componente ogni ulteriori 25 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente l'ultimo scaglione di 25 metri quadrati è arrotondata per difetto allo scaglione inferiore, se essa non supera i 12 metri quadrati, ovvero per eccesso allo scaglione superiore, se supera quest'ultima misura<sup>35</sup>. Per gli utenti con residenza anagrafica nel Comune di Lucca è dovuta la sola quota fissa della tariffa, mentre per quelli con residenza anagrafica in diverso Comune o all'estero oltre alla quota fissa è dovuta la quota variabile ridotta del 70%<sup>36</sup>.
3. Per le utenze non domestiche la tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso a giorni. Per le categorie 7, 8, 22, 23 e 24 di cui al comma 1, il calcolo dei giorni non tiene conto dei periodi di chiusura superiori a 60 giorni.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Art. 19: l'ultimo periodo del paragrafo è stato introdotto con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>34</sup> Art. 19: Al comma 1, nel secondo paragrafo è stato aggiunto l'ultimo periodo con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

<sup>35</sup> Art. 19: questo periodo è stato introdotto con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>36</sup> Art. 19: il comma 2 è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004.

<sup>37</sup> Art. 19: l'ultimo periodo del comma 3 è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29.4.2010, con effetto dall'1.1.2010.

## Art. 20 - Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni temporanee di aree e locali comunali, con o senza autorizzazione, come attività di intrattenimento (giostre e simili), eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto. Quest'ultimo sarà conforme all'apposito listino prezzi dell'ente gestore e comunque ai costi che devono essere sostenuti per la pulizia della superficie<sup>38</sup>.
2. Il rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti è subordinata alla stipulazione del contratto in questione.
3. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi di durata superiore a 182 giorni nell'anno solare, anche se non continuativi, riferiti comunque alla stessa ubicazione dell'attività.
4. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le utenze che esercitano il commercio ambulante e itinerante sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, pari all'ammontare della tariffa annuale prevista per la categoria di appartenenza rapportata al numero dei giorni ed aumentata del 60%. Tale tariffa è pagata annualmente nel caso di titolari di posteggi fissi ovvero prima del rilascio della concessione di suolo pubblico negli altri casi<sup>39</sup>.

## TITOLO IV – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE

### Art. 21 – Agevolazioni per le utenze domestiche<sup>40</sup>

1. Il Comune di Lucca attua la previsione ~~dell'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22~~<sup>41</sup> dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale della tariffa.
2. L'Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).
3. Alle utenze domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è comunque applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre, ai sensi dell'art. 14 comma 4, dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
4. La riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, di cui al comma precedente, è riconosciuta anche per le abitazioni occupate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, in considerazione del fatto che in questi casi il compostaggio dei rifiuti organici è connaturato alla conduzione del fondo. La riduzione è accordata previa domanda dell'interessato, idoneamente documentata circa la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, e decorre, ai sensi dell'art. 14 comma 4, dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.

<sup>38</sup> Art. 20: il comma 1 è stato così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004.

<sup>39</sup> Art. 20: il comma 4 è stato introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004.

<sup>40</sup> Art. 21: i commi 2, 3 e 4 sono stati aggiunti con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>41</sup> Art. 21: nel comma 1 le parole barrate sono state soppresse con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

5. Agli utenti che richiedono all'ente gestore la installazione di un dissipatore di rifiuti è riconosciuta una riduzione nella misura del 10% (dieci per cento) della quota variabile. Tale riduzione decorre dal giorno successivo alla installazione ed è riconosciuta solo per le richieste pervenute entro i primi sei mesi dell'anno<sup>42</sup>.

#### **Art. 22 – Riduzioni per la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti**

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali riduzioni, stabilite annualmente a consuntivo dall'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione predisposta sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio e comunque subordinate al raggiungimento da parte del Comune degli obiettivi predeterminati di raccolta differenziata<sup>43</sup>, sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. Le riduzioni così quantificate sono restituite agli utenti mediante conguaglio sulla tariffa dovuta per l'anno successivo ovvero, in caso di cessazione dell'utenza, mediante rimborso diretto<sup>44</sup>. Agli utenti che conducono immobili ubicati nel centro storico (cioè all'interno della cerchia delle mura urbane), è riconosciuta una riduzione nella misura del 15% (quindici per cento) della quota variabile della tariffa, qualora la percentuale di raccolta differenziata raggiunta in tale area nell'anno precedente sia superiore al 60%<sup>45</sup>.
2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione con allegati gli appositi formulari, unitamente alla dichiarazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti<sup>46</sup>.
3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
4. ~~[ABROGATO] L'ente gestore si riserva la facoltà di riconoscere incentivi alle utenze non domestiche che avranno conferito presso lo stesso imballaggi commerciabili da avviare al recupero (cartone, ecc.)<sup>47</sup>.~~

#### **Art. 23 – Agevolazioni a favore dei soggetti in condizioni di disagio economico**

1. Il Comune prevede annualmente, entro il 31 ottobre, un importo per garantire il riconoscimento di agevolazioni a favore dei soggetti in condizioni di grave disagio economico, in modo da ridurre o eliminare l'onere tariffario, limitatamente comunque ai locali direttamente utilizzati, nei seguenti casi:
  - a) persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS);
  - b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali (quali, a titolo d'esempio, i nuclei composti

<sup>42</sup> Art. 21: il comma 5 è stato aggiunto con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007 ed è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 31.5.2008, con effetto dall'1.1.2008.

<sup>43</sup> Art. 22: al comma 1 le parole "predeterminati di raccolta differenziata" sono state inserite al posto delle precedenti con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

<sup>44</sup> Art. 22: il comma 1 è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004 e successivamente con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>45</sup> Art. 22: l'ultimo periodo è stato aggiunto al comma 1 con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007.

<sup>46</sup> Art. 22: il comma 2 è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004.

<sup>47</sup> Art. 22: il comma 4 è stato abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004.

esclusivamente da ultrasessantacinquenni; i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali; i locali e le aree utilizzate per le attività delle associazioni o istituzioni di natura religiosa, culturale, politica o sportiva, non aventi finalità di lucro; le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e quelle private materne, elementari e medie non aventi scopo di lucro e con riconoscimento ministeriale).

2. Il relativo costo è compreso tra i costi comuni (CARC) indicati dal D.P.R. n° 158/99.
3. Le agevolazioni alle utenze domestiche<sup>48</sup> saranno concesse a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune e successivo inoltro all'ente gestore.

#### **Art. 23 bis – Agevolazioni particolari<sup>49</sup>**

1. Non sono soggetti a tariffa, fissa e variabile, gli esercizi pubblici e commerciali esistenti nelle frazioni del territorio comunale aventi popolazione residente inferiore a 150 abitanti, secondo le risultanze dell'anagrafe, a condizione che non siano ubicati su vie di grande comunicazione.
2. Per usufruire dell'agevolazione l'utente interessato è tenuto a presentare specifica richiesta all'ente gestore, che la trasmette al Comune con le valutazioni del caso, per la decisione finale della Giunta Comunale.
3. Il costo di tali agevolazioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99.

### **TITOLO V – RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

#### **Art. 24 – Applicazione e riscossione della tariffa**

1. La tariffa è applicata e riscossa, secondo le modalità del presente regolamento, dall'ente gestore.
2. L'ente gestore provvede alla riscossione della tariffa con le modalità ritenute più valide e convenienti, consentite dalle norme di legge vigenti. Tali modalità sono comunicate annualmente e preventivamente al Comune, in occasione della presentazione del piano finanziario.
3. Il pagamento da parte degli utenti della tariffa dovuta va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate nell'apposita richiesta di pagamento.
4. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno quattro rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore. L'utente può pagare in unica soluzione l'intera tariffa annuale a seguito di presentazione di apposita richiesta all'ente gestore nei termini indicati da quest'ultimo<sup>50</sup>. La comunicazione di cui al successivo art. 25 deve contenere i dati che il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ha l'obbligo di comunicare alla Agenzia delle entrate secondo le disposizioni vigenti (v. in particolare il provvedimento della stessa Agenzia delle entrate in data 14.12.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 300 del 28.12.2007)<sup>51</sup>.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, saranno<sup>52</sup> conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'ente gestore medesimo

---

<sup>48</sup> Art. 23: il comma 3 è stato modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 31/2005.

<sup>49</sup> L'art. 23 bis è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

<sup>50</sup> Art. 24: il comma 4 è stato modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004.

<sup>51</sup> Art. 24: l'ultimo periodo è stato inserito nel comma 4 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 31.5.2008, con effetto dall'1.1.2008.

<sup>52</sup> Art. 24: nel comma 5 la parola "saranno" è stata inserita in sostituzione delle parole "potranno essere" con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 16.4.2009, con effetto dall'1.1.2009.

7. L'ente gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge; a tal fine l'ente gestore può ricorrere alla iscrizione a ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29.9.1973 n° 602, ovvero alla ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14.4.1910 n° 639<sup>53</sup>.
8. Importi inferiori a euro 10,33 annui non sono fatturati, fatta eccezione per quelli relativi a occupazioni giornaliere<sup>54</sup>.
9. L'ente gestore, in presenza di documentate situazioni di difficoltà economica dell'utente per il pagamento della tariffa, può accordare la rateizzazione dell'importo dovuto, a seguito di specifica richiesta dell'utente stesso e dietro pagamento degli interessi nella misura legale di cui all'art. 1284 del codice civile<sup>55</sup>.
10. La fattura per la riscossione della tariffa è indirizzata al domicilio dell'utente ovvero ad altro recapito da quest'ultimo indicato; la sua spedizione è effettuata come corrispondenza ordinaria, senza necessità di utilizzare la raccomandazione postale<sup>56</sup>. Nel caso di domiciliazione bancaria, qualora almeno due fatture risultino non pagate, l'ente gestore può disporre la revoca della domiciliazione stessa<sup>57</sup>.
11. L'ente gestore può differire la scadenza originaria della fattura, in presenza di documentato ritardo della sua consegna al destinatario<sup>58</sup>.

#### **Art. 24 bis – Pagamento della tariffa da parte del Comune di Lucca<sup>59</sup>.**

1. Il pagamento della tariffa da parte del Comune di Lucca, per le proprie utenze, è effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

### **TITOLO VI – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI E POTERI DI CONTROLLO**

#### **Art. 25 – Comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell'utenza**

1. I soggetti che occupano oppure conducono locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, presentano al soggetto gestore del servizio, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, comunicazione unica dei locali ed aree soggetti a tariffa siti nel territorio del comune. La comunicazione ha effetto solo se<sup>60</sup> redatta sugli appositi modelli predisposti dal soggetto gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i propri uffici.
2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'applicazione della tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a

---

<sup>53</sup> Art. 24: L'ultimo periodo del comma 7 è stato introdotto con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>54</sup> Art. 24: Il comma 8 è stato aggiunto con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dal 1° gennaio 2006 ed è stato modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007.

<sup>55</sup> Art. 24: Il comma 9 è stato aggiunto con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>56</sup> Art. 24: Il comma 10 è stato aggiunto con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>57</sup> Art. 24: L'ultimo periodo del comma 10 è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 31.5.2008, con effetto dall'1.1.2008.

<sup>58</sup> Art. 24: Il comma 11 è stato aggiunto con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>59</sup> L'art. 24 bis è stato introdotto con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007.

<sup>60</sup> Art. 25: nel comma 1 le parole "ha effetto solo se" sono state inserite con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 31.5.2008, con effetto dall'1.1.2008.

comunicare, nelle medesime forme ed entro 60 (sessanta) giorni dal loro verificarsi, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tariffa in relazione ai dati da indicare nella comunicazione. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto, ai sensi del precedente art. 14 comma 4, dal giorno della loro comunicazione al gestore.

3. Non vi è obbligo di comunicare le variazioni al numero dei componenti il nucleo familiare della popolazione residente che il gestore acquisirà direttamente e periodicamente dall'Anagrafe comunale. E' invece obbligatoria la comunicazione di qualsiasi variazione relativa all'intestatario della fattura, entro 60 giorni dal loro verificarsi<sup>61</sup>.
4. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi del soggetto che occupa o detiene i locali e le aree, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, degli identificativi catastali di tali immobili (foglio, numero, subalterno) e della relativa superficie catastale<sup>62</sup>, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Per le utenze domestiche deve essere indicato anche il numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze non domestiche è richiesta anche l'indicazione dell'attività svolta, della partita IVA e del relativo codice ISTAT (se attribuito).
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi. Al momento della dichiarazione dovrà essere indicato, quando possibile, il soggetto che ha la titolarità dei locali ed aree cessate<sup>63</sup>.
7. L'ente gestore rilascia ricevuta della comunicazione, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. Si considerano valide anche le comunicazioni presentate a mezzo telefax e via internet, con riferimento alla data risultante dalla relativa modalità di trasmissione o comunicazione. La denuncia può essere presentata anche telefonicamente all'ente gestore, il quale provvede successivamente ad inviare per posta il modello compilato che, una volta restituito dall'utente con la propria sottoscrizione ed allegando copia di un valido documento di riconoscimento, sarà l'unico documento che farà fede<sup>64</sup>.
8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa. Nella fattispecie la data di occupazione coincide, per le utenze domestiche, con la data di residenza o la data di acquisto/locazione dell'immobile, per le utenze non domestiche con la data di rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'attività o la data di acquisto/locazione dell'immobile. Riguardo alla superficie da assoggettare a tariffa, essa non deve essere inferiore<sup>65</sup> all'80% della superficie catastale, mentre il numero dei componenti per le utenze non residenti verrà stimato con i criteri di cui all'art. 19 comma 2. Per determinare gli elementi necessari,

---

<sup>61</sup> Art. 25: l'ultimo periodo del comma 3 è stato aggiunto con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>62</sup> Art. 25: le parole "degli identificativi catastali di tali immobili (foglio, numero, subalterno) e della relativa superficie catastale" sono state aggiunte al comma 4 con deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 16.3.2007, con effetto dall'1.1.2007.

<sup>63</sup> Art. 25: il comma 6 è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2004.

<sup>64</sup> Art. 25: l'ultimo periodo del comma 7 è stato aggiunto con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>65</sup> Art. 25: nel comma 8, già modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 31/2005, il periodo che inizia con le parole "Riguardo alla superficie da assoggettare a tariffa ..." è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 31.5.2008, con effetto dall'1.1.2008.



l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate nell'art. 28. In caso di mancanza del dato della superficie catastale, la superficie da assoggettare a tariffa è stabilita pari alla superficie media delle utenze rientranti nella categoria di appartenenza nell'anno di tariffazione. Resta salva la facoltà dell'ente gestore e dell'utente rispettivamente di acquisire e di fornire la superficie effettiva da assoggettare a tariffa.<sup>66</sup>

#### **Art. 26 – Rimborsi**

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione all'ente gestore ai sensi degli artt. 14 e 25. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
2. L'utente può richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme restituite all'utente spettano gli interessi legali secondo la misura dell'art. 1284 del codice civile.
3. Non si dà corso a rimborsi per importi inferiori a euro 10,33<sup>67</sup>.
4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza di cui al comma 6 dell'art. 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 200,00<sup>68</sup>.

#### **Art. 27 – Collaborazione degli uffici comunali**

1. Gli uffici comunali devono trasmettere al gestore del servizio le notizie necessarie per una corretta applicazione della tariffa, ed in particolare:
  - le variazioni anagrafiche della popolazione residente;
  - i provvedimenti relativi alle autorizzazioni all'esercizio di attività artigianali, commerciali, industriali, ecc.;
  - i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree.
2. Le suddette comunicazioni dovranno avvenire mediante collegamento telematico od utilizzando comunque sistemi informatici.

#### **Art. 28 – Poteri di controllo**

1. Il gestore del servizio controlla i dati contenuti nelle comunicazioni presentate dagli utenti e svolge le attività necessarie ad assicurare una corretta applicazione della tariffa. A tal fine il gestore può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può anche utilizzare dati presentati ad altri fini ovvero richiedere ad Enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti per l'applicazione della tariffa.
2. Il gestore può anche accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. L'accesso deve essere comunicato per scritto al destinatario almeno cinque giorni prima della verifica ed il

---

<sup>66</sup> Art. 25: nel comma 8 è stato aggiunto l'ultimo periodo con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.6.2011, con effetto dall'1.1.2011.

<sup>67</sup> Art. 26: il comma 3 è stato aggiunto all'art. 26 con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 21 del 16.6.2006, con effetto dall'1.1.2006.

<sup>68</sup> Art. 26: il comma 4 è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 31.5.2008, con effetto dall'1.1.2008.

personale incaricato deve essere munito di apposita autorizzazione dal gestore, da esibire all'utente insieme ad un documento di riconoscimento.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente<sup>69</sup>, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio od al centro commerciale integrato.

#### **Art. 29 – Esito dei controlli e comunicazione agli interessati**

1. Se dai controlli effettuati consegue l'applicazione della tariffa a nuovi utenti ovvero l'aumento della tariffa già pagata, la richiesta di pagamento della tariffa arretrata, delle eventuali penalità e degli interessi legali, con decorrenza dall'inizio dell'utenza stessa e nel limite di cui al successivo art. 31, viene appositamente comunicata agli interessati, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. La comunicazione deve contenere l'indicazione degli elementi per il calcolo della tariffa dovuta<sup>70</sup>.
2. Se l'utente rileva degli elementi di discordanza può fornire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta suddetta, le precisazioni del caso, che saranno esaminate entro i successivi 30 giorni e che, se riconosciute fondate, comporteranno l'annullamento o la modifica della comunicazione inviata. Entro lo stesso termine dovrà essere comunicato all'interessato il motivato rigetto delle precisazioni fornite, sempre mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. Secondo la normativa vigente alla scadenza del termine previsto dei 30 giorni, in caso di mancata risposta, scatta il silenzio assenso, ossia si intende che l'azienda accetta e recepisce le osservazioni dell'utente e annulla o modifica la comunicazione inviata.<sup>71</sup>

#### **Art. 30 – Violazioni e penalità**

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da comportare il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica la maggiorazione del 25% del maggiore importo dovuto.
3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'ente gestore. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 3 (tre) punti percentuali e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
4. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, rispetto ai termini del Regolamento, si applica la penale del dieci per cento della tariffa dovuta. In caso di inosservanza alle richieste di cui all'art. 28 si applica la penale di euro 100,00. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da euro 50,00 a euro 250,00 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

---

<sup>69</sup> Art. 28: nel comma 3, dopo "contribuente" sono state abrogate le parole "od altro impedimento alla diretta rilevazione" con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29.4.2010, con effetto dall'1.1.2010.

<sup>70</sup> Art. 29: il comma 1 è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 31.5.2008, con effetto dall'1.1.2008.

<sup>71</sup> Art. 29: il comma 2 è stato così modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29.4.2010, con effetto dall'1.1.2010.

**Art. 31 – Termini di prescrizione**

1. La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi legali deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

**TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 32 – Disposizioni transitorie**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507. Tuttavia essa ed il regolamento comunale per la sua applicazione (approvato dal Commissario straordinario con deliberazione consiliare n° 100 del 23.6.1994 e successive modificazioni) conservano la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tassa verificatisi fino al 31.12.2002: di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tassa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune.
2. Il gestore procede all'immediata applicazione del metodo normalizzato, attribuendo la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dai ruoli della tassa rifiuti, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile. A tal fine il Comune trasmette al gestore copia informatica degli archivi della tassa rifiuti relativi alle denunce dei contribuenti ed agli accertamenti effettuati.
3. Il gestore predisporrà forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per la raccolta differenziata e non, per ogni tipo di utenza, al fine di arrivare alla determinazione della quota variabile in maniera diretta. Il gestore procederà al censimento delle superfici su cui si producono rifiuti diversi da quelli urbani e speciali assimilati, al fine di assoggettarle a tariffa, limitatamente alla quota fissa.

**Art. 33 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

***ALLEGATI A) E B): COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA***

**Allegato A: Coefficienti per le utenze domestiche**

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

A.1) COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

A.2) COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI
1	0,6	0,8	1
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2	2,3
4	2,2	2,6	3
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

**Allegato B: Coefficienti per le utenze non domestiche**

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

B.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITÀ	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,52
2.	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,48
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,78
5.	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,56
6.	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,45
7.	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,34
8.	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,02
9.	Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,18
10.	Ospedali	0,82	1,70	1,26
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,22
12.	Banche e istituti di credito	0,51	0,86	0,69
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22 <sup>72</sup>	1,18
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44	1,2
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,79
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59	1,34
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,05
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,87
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26	1,07
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,61
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,66
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	6,55
23.	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	3,5
24.	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04	4,75
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	1,92
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,92
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	7,5
28.	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,73
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58	5,03
30.	Discoteche e night club	0,74	1,83	1,29

<sup>72</sup> Il coefficiente 1,22 è stato introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31/2005 per correggere il precedente valore di 1,44.

## SEGUE ALLEGATO B

**B.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE  
DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

	ATTIVITÀ	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MEDI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,82
2.	Cinematografi e teatri	3,60	4,25	3,93
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80	4,4
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,12
5.	Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,15
6.	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7.	Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8.	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98	9,39
9.	Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10.	Ospedali	7,55	15,67	11,61
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55	11,23
12.	Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,29
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,86
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90	7,28
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63	12,27
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32	9,66
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10	7,95
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20	5,57
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10	6,05
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23.	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80	32,2
24.	Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77	43,66
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55	17,64
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50	17,6
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96	68,93
28.	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20	15,86
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50	46,25
30.	Discoteche e night club	6,80	16,83	11,82